



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 556 del 07/10/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2569230.pdf.p7m

2985DF7F7CB68B5DC2F10B786254AA6C4D4343D4C64B0C39B93AA390D80841AD22449AB7192D368982B2
CD026457B2AF03D6B86E3DD414E7490C795B0B0C3084

- Convenzione extra rete dott.ssa Spataro Oncologia medica_signed-1-signed.pdf.p7m

F9C0C4424015C6956B12950D1DFE0B2282055354D885EB92408235DA99054A6036B6B3A0649EDF22A86A0
3BBC27B3241C784881EEE5067D541360510C4650C6F

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Dott.ssa WALTHER JENNY	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA
---	---

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione, ed in particolare:
 - il D.P.R. 382/80, che prevede per le Università la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
 - il D. Lgs. 368 del 17.08.1999, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, ed in particolare il Titolo VI che disciplina la formazione dei medici specialisti;
 - il Decreto interministeriale MIUR del 13 giugno 2017 n. 402, il quale prevede che, per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista l'email del 08/09/2026, con la quale l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha inoltrato la richiesta di attivare una convenzione, per consentire alla dott.ssa Alessandra Spataro, medico in formazione specialistica, iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, di svolgere dal 01/10/2026 al 30/09/2027, per un totale di 12 (dodici) mesi, un periodo di tirocinio formativo fuori-rete presso la S.C.D.U. Oncologia Medica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Acquisito in data 14/09/2026, il parere favorevole della Prof.ssa Silvia Novello, Direttore della S.C.D.U. Oncologia Medica – S.S.D. Oncologia Polmonare;
- Concordata con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 14/09/2026 la bozza definitiva del disciplinare in oggetto;
- Rilevato che questa Azienda Ospedaliero-Universitaria riconosce l'attività formativa professionalizzante fuori rete quale momento fondamentale e qualificante di arricchimento;
- Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione in argomento, al fine di permettere alla dott.ssa Alessandra Spataro dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro lo svolgimento presso la S.C.D.U. Oncologia Medica dell'attività di tirocinio formativo;

- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. A.A.A.S., che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro al fine di consentire alla dott.ssa Alessandra Spataro, medico in formazione specialistica iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, di svolgere dal 01/10/2026 al 30/09/2027, per un totale di 12 (dodici) mesi, un periodo di tirocinio formativo fuori-rete presso la S.C.D.U. Oncologia Medica dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
4. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95), stante la prossima attivazione del periodo di formazione specialistica in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Convenzione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINI DA SVOLGERE PRESSO STRUTTURA SANITARIA NON INCLUSA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

VISTO l'art. 40 del D.Lgs n.368/99;

VISTO il Decreto del Miur n. 68 del 04/02/2015 concernente il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il D.I. n. 402 del 13.06.2017; 99 con cui si identificano i requisiti e gli standard delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

CONSIDERATO che l'allegato 1 al Decreto n.402/17 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di sede della scuola di specializzazione cioè a direzione universitaria e l'utilizzo di strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede dette strutture collegate che possono essere sia a direzione universitaria che extrauniversitaria sia nella stessa azienda ospedaliera e presenti, altresì, a livello territoriale. Tali strutture di sede e collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportate alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività,

laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Tali strutture complementari a differenza di quelle di sede e collegate possono anche essere non accreditate dall'Osservatorio Nazionale ma in ogni caso dette strutture, al pari di quelle di sede e collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il, S.S.N.;

CONSIDERATO che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

CONSIDERATO che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con SSN;

VISTA la delibera del Consiglio della scuola di Medicina del 25.09.2017;

VISTA le delibere del S.A. e del C.di A, rispettivamente del 30.01.2018 e 21.02.2018, che approvano il testo della Convenzione in parola.

VISTO il D.R. n. 3208 del 16.11.2020 con cui si dispone, tra l'altro, alla competente Direzione offerta formativa e servizi agli studenti di predisporre un nuovo schema tipo di convenzione che sia conforme all'attuale panorama legislativo;

VISTA la delibera del S.A. del 22.12.20 che esprime parere favorevole al nuovo schema tipo di convenzione in questione;

VISTA la delibera del C.di A. del 23.12.20 che approva il nuovo schema tipo della Convenzione e autorizza il Rettore alla sottoscrizione delle Convenzione in parola;

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 20.10.2025 che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione tra la suddetta scuola di specializzazione e la struttura fuori rete formativa denominata Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) per la frequenza della Dott.ssa Spataro Alessandra, medico in formazione specialistica iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro per un periodo di 12 mesi, con decorrenza

dal 01/10/2026 al 30/09/2027.

VISTO il progetto formativo della Dott.ssa Alessandra Spataro (in allegato);

VISTA la nota con cui la Prof.ssa Silvia Novello, Direttore della S.C.D.U. Oncologia Medica – S.S.D. Oncologia Polmonare presso Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), esprime parere favorevole alla frequenza della Dott.ssa Alessandra Spataro sotto la propria supervisione in qualità di tutor;

VISTO che tale struttura extra rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/17, è accreditata e contrattualizzata con il SSN ed è idonea a contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Oncologia Medica;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Bellotti nato a Bari il 06 Settembre 1963 e domiciliato per la carica presso la sede medesima: **PEC:** rettore@pec.uniba.it;

E

OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA con sede legale Regione Gonzole, 10 – 10043 Orbassano (TO), P. IVA: 00697570968, C.F.: 95501020010 afferente alla scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università di Torino, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato per la firma del presente atto rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Davide Minniti, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima e domiciliato per la carica presso la sede medesima

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2-Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzante e tirocini la Dott.ssa Alessandra Spataro, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione del medico in formazione.

Il periodo di formazione della suddetta dottoressa avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/10/2026 al 30/09/2027 .

Durante tale periodo la Dott.ssa Alessandra Spataro seguirà il progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola.

Art.3–Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Oncologia Medica, il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione il personale e le attrezzature della propria struttura.

Art.4– Attività formativa professionalizzante e di tirocinio

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale-assistenziale e documentata capacità didattico-formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impegnato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura ospitante sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili dell'Azienda.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, indicato in 38 ore settimanali, comprensivo delle ore di lezioni che si svolgono presso la sede della Scuola e della eventuale partecipazione ad eventi formativi. Le assenze per malattia e gravidanza sono regolate dal D.Lgs n.368/99. Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini, oltre che controfirmati dal medico in formazione

specialistica, su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Art 5-Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione degli specializzandi presso la struttura ospitante non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa aziendale ed alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla struttura ospitante.

Art. 6- Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

L'autorizzazione alla frequenza del medico in formazione presso il soggetto ospitante è subordinata al possesso del giudizio di idoneità ex D.Lgs. 81/08 in corso di validità rilasciato dal Medico Competente incaricato dall'Università e, se previsto, del giudizio di idoneità all'esposizione a Radiazioni Ionizzanti ex D.Lgs. 101/2020, in corso di validità, rilasciato dal Medico Autorizzato nominato dall'Università.

Durante la permanenza presso il soggetto ospitante il medico in formazione sarà sottoposto, ove previsto, a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Non è a carico del soggetto ospitante la sorveglianza sanitaria per l'esposizione a Radiazioni Ionizzanti, che resta in capo all'Università.

La fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti è a carico del soggetto ospitante.

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali secondo la normativa vigente.

Art. 7-Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda è a carico della struttura ospitante.

Laddove necessario la disciplina della copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica è a carico della specializzanda.

Art.8- Obbligo di riservatezza e Privacy

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Soggetto ospitante.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante operazioni manuali e/o automatizzate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolare del Trattamento dei dati personali è il soggetto promotore che, con la presente convenzione, designa il soggetto ospitante quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare del Trattamento fornirà al Responsabile del Trattamento, con separato atto, specifiche istruzioni ai sensi della lettera a), par. 3, art. 28 del GDPR.

Art. 9-Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università degli Studi Aldo Moro di Bari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.10-Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 6 mesi. Il presente atto è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni in presenza di leggi e/o regolamenti sopraggiunti, ovvero alla luce di indicazioni e/o prescrizioni degli Osservatori Nazionale e Regionale per la formazione medico specialistica.

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà risolta presso il competente Foro di Bari. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto ospitante e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione n. 50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11-Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Art. 12- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica medica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Delega del Magnifico Rettore

Il Decano Scuola di Medicina

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prof. Angelo Vacca

Per Ospedale San Luigi Gonzaga

Il Legale Rappresentante

Dott. Davide Minniti



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 556 del 07/10/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

07/10/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)